

CXXVII.

TORNATA DEL 2 LUGLIO 1894

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1894-95; Trasporto di fondi dal capitolo 34 del bilancio dei lavori pubblici, esercizio 1893-94, occorrenti per la esecuzione anticipata dei lavori straordinari autorizzati dalla legge 6 agosto 1893, n. 455 — Congedi — Discussione del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti; Stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo pel culto, e dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1894-95 — Parlano il senatore Cancellieri, il ministro guardasigilli, ed i senatori Costa relatore, Pecile e Parenzo — Approvazione dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, dopo dichiarazioni del ministro guardasigilli al capitolo 18; e successivamente degli altri due bilanci con i relativi riassunti ed elenchi, non che degli articoli del progetto di legge — Presentazione di due progetti di legge. — Rinvio allo scrutinio segreto dell'articolo unico del progetto di legge: Approvazione di aumenti per lire 64,000 e di una corrispondente diminuzione alle assegnazioni accordate per provvedere alle spese del Ministero di grazia e giustizia e dei culti durante l'esercizio finanziario 1893-94 — Risultato della votazione segreta fatta in principio di seduta.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

È presente il ministro di grazia e giustizia. Intervengono in seguito il ministro dei lavori pubblici ed il sottosegretario di Stato per l'interno.

Il senatore, segretario, CANCELLI dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza la seguente lettera:

Roma, 2 luglio 1894.

«S. E. il ministro del Tesoro mi rende avvertito che nel testo del disegno di legge sui Provvedimenti finanziari è incorso un errore

materiale che è sfuggito all'onorevole relatore nelle proposte di coordinamento.

« All'art. 3° là ove dice *debbono essere assoggettate all'imposta mediante ritenuta nella misura di cui al precedente articolo 4°*, deve intendersi il riferimento all'art. 2° che immediatamente precede.

« Prego pertanto V. E. di voler provvedere che nella copia trasmessale e da me firmata sia introdotta questa variante a correzione dell'errore puramente materiale incorso.

« Il presidente della Camera dei deputati
« G. BIANCHERI ».

Do atto al presidente della Camera del suo messaggio e sarà corretto il progetto di legge nel senso indicato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1894-95;

Trasporto di fondi dal capitolo 34 del bilancio dei lavori pubblici, esercizio 1893-94; occorrenti per la esecuzione anticipata di lavori straordinari, autorizzati dalla legge 6 agosto 1893, n. 455.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, *segretario*, TAVERNA fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono un congedo i signori senatori Tenerelli e L. Ferraris.

Se non vi sono obiezioni questi congedi si intenderanno accordati.

Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti; Stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo pel culto; e dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1894-95 » (N. 258).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti; Stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo pel culto, e dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziari 1894-95.

Prego il senatore Cencelli di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del progetto di legge.

(V. Stampato n. 258).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore CANCELLIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CANCELLIERI. Tratterò brevemente di un argomento che deve molto preoccupare, quale si è quello dei giudizi di espropriazione forzata.

Le cifre, di cui farò cenno, dimostreranno l'interesse che debba avere il ministro di grazia e giustizia per provvedere.

Per notizie attinte a fonte ufficiale mi risulta che nelle vendite giudiziarie, in seguito ad espropriazioni forzate fatte in un semestre del 1892 presso un tribunale del Regno, le spese liquidate ammontarono in minima parte quasi al 50 per cento; in massima parte quasi al 100 per cento; ed in parte non lieve ancora al 137 per cento del prezzo ottenuto dalla vendita all'asta degli stabili espropriati.

Come vedete, onorevoli colleghi, le espropriazioni furono e sono vere confische a beneficio del fisco e del Foro.

Il creditore spesso deve rimettere del suo per il soddisfo delle spese, poichè il prezzo ottenuto dalla vendita non basta a rimborsarlo delle spese fatte.

Il debitore perde la sua proprietà, il creditore non ottiene niente.

Dove va il prezzo ricavato?

Va in parte nella cassa del fisco per le tasse fiscali, e va, spiaceci dirlo, in massima parte nella borsa dei procuratori che rappresentano i creditori esproprianti.

Sappiano in proposito il Senato e l'onorevole signor ministro, come in taluni collegi giudiziari si liquidano compensi a carico della massa a favore dei procuratori legali nelle espropriazioni, mentre non trattasi, se non che di semplici procedimenti esecutivi, riguardo ai quali competono solamente ai procuratori legali vacanze e diritti stabiliti dalla tariffa giudiziaria, non mai compensi. Questi adunque sono gratuite ed indebite largizioni a scapito dei creditori e dei debitori, ai quali si fanno pagare inoltre le vacanze e le altre competenze del procuratore legale. Nello stesso procedimento è invalso l'uso di far figurare come liquidatore un altro avvocato o procuratore, al quale si danno pure non lievi compensi. Nè vi sorprenda, o signori, se in una espropriazione per un credito di lire novanta, senza arrivare alla vendita giudiziaria, le spese e i compensi al procuratore siansi date in nota per più di L. 400 e se in danno di un creditore aggiu-

dicatario di uno stabile per lire 3000 siansi liquidati un compenso di lire 900 a favore del procuratore dell'espropriante, ed altro di lire 150 a favore del procuratore liquidatore, oltre a lire 400 circa di spese

Si tratta di una vera e pura confisca dei beni del debitore senza che il creditore possa ricavare un centesimo dal procedimento: fortunato se giunga ad essere rimborsato delle spese erogate! Spesso ne rimette del proprio senza rivalsa.

Per notizie assunte ho ragione di credere, che sia questo un fenomeno morboso generale, piuttosto che semplicemente locale; per cui ho sentito il bisogno di richiamare su di esso l'attenzione del Senato e del guardasigilli.

A questo proposito devo dire, per incidente, che anche nei casi in cui per legge sono dovuti compensi agli avvocati, accade sovente di doversi deplorare l'abuso di compensi attribuiti in cifre esagerate per cause di pochissimo valore.

Per un giudizio di appello contro una sentenza di pretore, che avea condannato un cliente a pagare L. 500 circa ad un avvocato per sue competenze, fu liquidato in favore di altro avvocato, difensore del suo collega convenuto in appello, il compenso di L. 300.

Questo non è caso isolato, nè ci è verso di contrastarne le liquidazioni, imperocchè negli usi del Foro è invalso, come un dovere di convenienza, il *facio ut facias* e il *do ut des*; per cui nessun procuratore dei convenuti si presta ad impugnare con opposizione le ordinanze di liquidazione ed i litiganti ne risentono l'eccessivo aggravio.

Tornando poi all'argomento della procedura per le espropriazioni forzate, prego il guardasigilli, affinchè richiami le statistiche di tutti i giudizi di espropriazioni per vedere, quale sia stato l'ammontare delle spese liquidate, in confronto al credito, per cui siasi iniziato il procedimento ed in confronto al prezzo ricavato dalla vendita degli stabili espropriati.

Conoscerà in tal modo, se fosse una malattia generale o locale, da doversi urgentemente curare, quella dei compensi ai procuratori legali nei giudizi di espropriazione.

Mentre che ho la parola, la mantengo per segnalare un altro guaio, quello, cioè, del procedimento nei fallimenti.

Se ne è parlato molto, ma non si è provveduto sinora alla desiderata riforma.

I creditori non raccapezzano un centesimo. Si nomina un curatore, il quale diventa arbitro disponente dei beni del fallito; i giudizi non finiscono mai, e frattanto si liquidano larghi compensi ai curatori, i quali sono scelti per lo più fra gli avvocati o procuratori legali, che ne sollecitano ed ottengono la nomina anche per fallite in comuni diversi da quello della loro residenza.

Questa è una piaga dolorosa ed io prego il signor ministro di occuparsene seriamente e con urgenza: questi guai, che pure non sollevano clamori di stampa, nè discussioni pubbliche, sono fomiti di giusto malcontento, e cagionano il disgusto per le istituzioni, di cui abusano gli agitatori.

Non aggiungo altro... e concludo invitando l'onorevole ministro, acciocchè faccia un'inchiesta per verificare i mali che ho lamentato, e proponga le opportune riforme legislative; ma non lasci frattanto di adoperare i mezzi che dal suo Ministero dipendono, per reprimere gli abusi ed ovviare a quei mali (e pur troppo ce ne sono) i quali non sono imputabili a difetto di legislazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro di grazia e giustizia.

CALENDA DI TAVANI, ministro di grazia e giustizia. Darò breve risposta alle osservazioni dell'onor. Cancellieri per quanto riguarda le spese di spropriazione. Indubbiamente è grave l'inconveniente, ma non saprei come rimediarvi senza riformare la procedura. Che le spese talune volte non arrivino ad essere coperte dal valore degli immobili venduti è un fatto non so quanto frequente; non ho qui la statistica per precisare quante volte sia esso avvenuto, poichè non mi attendeva a tale domanda; ma pure deve in esso avere influito il grande deprezzamento della proprietà immobiliare, per essere disceso forse a cinquanta quel che prima valeva cento od anche più.

Ma quante volte non si voglia ritornare al sistema dell'aggiudicazione *necessaria*, non saprei come riparare all'inconveniente lamentato dall'onorevole Cancellieri ai creditori dell'immobile rimasto invenduto, come era per la legge del 1828 nelle due Sicilie, dando loro

Paliud pro alio, sistema respinto nella riforma del Codice di procedura civile del 1865.

Del resto ritengo che sieno casi di eccezione quelli delle spese di procedura che assorbono quasi il prezzo ritratto dalla vendita forzata dell'immobile, chè altrimenti sarebbesi accorso da lunga mano al riparo; non essendosi in questi ultimi anni mutate, la tariffa degli atti giudiziari, nè la tassa di registro.

Io non mi rifiuto di studiare la questione per vedere se possa trovarsi qualche temperamento; ma l'onorevole Cancellieri comprenderà che a voler rimutare le tasse si tocca un tasto doloroso, perchè le maggiori spese sono quelle di bollo e registro, le quali vanno a favore dell'Erario, e bisognerà sentirsela col ministro delle finanze, che non potrà essere molto arrendevole.

Mi dice cosa poi che io ignoravo affatto riguardo ai compensi di avvocati che si fanno liquidare e inchiudono tra le spese privilegiate di spropriazione: ci guarderò; ma credo che i primi tutori delle cose loro debbano essere le parti interessate.

Sono creditori e debitore quei che debbono opporsi a tassazione di spese irregolari; devono essi valersi dei rimedi di legge, proponendo cioè l'opposizione a' relativi decreti di tassazione.

Del resto io penso pure che quando tra le spese s'includa ciò che per legge non è dovuto, debbano cancelliere e giudice graduatore non consentirlo, senz'aspettare la opposizione delle parti; e non mancherò di richiamare l'autorità giudiziaria all'osservanza di cotesto precetto.

In quanto poi ai fallimenti, a parte la questione della riforma della quale si sta occupando una Commissione all'uopo da me nominata, esaminerò gl'inconvenienti accennati dal senatore Cancellieri, e cercherò di provvedere traendo profitto dagli studi della Commissione medesima.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cancellieri.

Senatore CANCELLIERI. Non ho parlato di compensi pretesi dal procuratore legale verso il cliente, ma ho parlato di quelli, che si liquidano abusivamente dai tribunali a favore dei procuratori degli esproprianti ed a carico della massa.

Ho detto, e ripeto ancora una volta, che nei giudizi di espropriazione forzata è invalso l'abuso di attribuire compensi al procuratore espropriante oltre alle competenze dovute a termine della tariffa giudiziaria.

Perchè le parti non reclamano? dice il signor ministro. Perchè nessuno dei procuratori legali combatte la liquidazione fatta in favore di un suo collega, rispondo io.

Non desidero di essere creduto sulla parola, e domando solo che il ministro verifichi le cose da me accennate, e poi provveda.

E poichè dovrà indagare il signor ministro, indagli eziandio sul fatto del modo, che non saprei qualificare, con cui si addensano, senza necessità, vacanze sopra vacanze, competenze sopra competenze nei procedimenti di espropriazioni, massime in quelle iniziate col beneficio del patrocinio gratuito.

Investighi, signor ministro, e vada in fondo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. Io non dubito di quello che afferma l'onorevole Cancellieri: però temo che non vi sia mezzo legale sotto questo aspetto, dappoichè, se è compenso che, pur non essendogli dovuto, domanda l'avvocato contro il proprio cliente...

Senatore CANCELLIERI. No, non è così, non è un compenso.

PRESIDENTE. Non interrompa.

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*... il presidente del tribunale, in virtù dell'articolo 379 del Codice di procedura civile, non può non tassarlo conforma alla domanda, salva alla parte l'opposizione; o sono spese procedurali e bisogna che s'indichi l'atto di procedura che diè luogo alla spesa; non saprei quali altre spese e compensi, oltre i menzionati possano esserci.

Del resto sarò tenuto all'onorev. Cancellieri se in privato vorrà darmi maggiori dilucidazioni al riguardo: ed io non mancherò di provvedere nei limiti di mia competenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cancellieri.

Senatore CANCELLIERI. Io potrò dare al signor ministro le spiegazioni che desidera.

La questione sta in questo, che io sostengo essere abusiva e non consentita dalla legge la liquidazione che si fa nei giudizi di espro-

priazione immobiliare di compensi al procuratore dell'espropriante a carico della massa.

Non ho parlato mica di competenze od onorari o compensi, che possa pretendere il procuratore legale contro il suo cliente: questo sarebbe affare che riguarda i loro particolari interessi, e non influisce punto nel riguardo degli interessi della massa dei creditori, ed in quelli del debitore espropriato, dei quali solamente mi sono preoccupato.

Infatti ho deplorato, che nella liquidazione delle spese per i giudizi di espropriazione si comprendono compensi che non competono, a favore del procuratore legale, oltre alle vacanze ed altre competenze legittimamente dovute.

Questo è quello che in fatto desidero sia verificato e che reputo contrario alla legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Costa relatore.

Senatore COSTA, *relatore*. Io convengo col senatore Cancellieri nell'affermare che le spese di espropriazione forzata sono eccessive, ma non convengo con lui quando asserisce che in gran numero di casi le spese superano ciò che si ricava dall'espropriazione.

Non è questo un argomento inesplorato.

Da qualche tempo si fanno indagini, si raccolgono notizie statistiche assai precise, le quali si allontanano alquanto dai risultati accennati dall'onorevole collega.

Aggiungo di più: già da più anni, la Commissione di statistica giudiziaria ne forma argomento delle proprie discussioni; e nei resoconti che vengono ogni anno pubblicati, l'onorevole Cancellieri potrà trovare delle ampie informazioni, delle pregevoli relazioni, degli apprezzamenti, delle relazioni che potrebbero essere utili per risolvere la questione che ha proposta.

Io accenno alle risultanze della statistica del 1891, che ho sott'occhi, sebbene esista anche quella del 1892; e rilevo che, in quell'anno, le vendite giudiziarie d'immobili ordinate con sentenze furono 6568, per un valore di circa 60 milioni; che le vendite eseguite furono 5520 dalle quali si è ritratto un prezzo complessivo di circa 74 milioni, con un aumento quindi di quasi più del 20 per cento sul prezzo d'incanto.

Rilevo pure dalla detta statistica l'ammontare delle spese, classificato in preordinate ca-

tegorie, e credo che il collega Cancellieri potrà trarne ragione di conforto.

Le vendite d'immobili per espropriazione forzata nelle quali fu superato il valore ritratto dalla vendita su 5520 non fu che di 91; 2553 non diedero luogo invece ad una spesa maggiore del 10 per cento, 1872 tra il 10 e 25 per cento, 768 fra il 25 e 50 per cento, 236 tra il 50 e il 100 per cento.

La proporzione, quindi, della spesa, è meno grave di quella accennata dall'onorevole Cancellieri; ma è sempre grave.

Ed è, lo ripeto, un male; ma un male che non ha l'estensione supposta dall'onorevole Cancellieri.

Del resto, appunto perchè la questione delle spese è grave e complessa nei giudizi di espropriazione, gioverà ricordare che la Commissione di statistica giudiziaria ne ha fatto sempre argomento di studi e di raccomandazioni al Governo; e il Governo si è occupato per dare le opportune istruzioni agli Uffici dipendenti, affinché queste spese fossero ridotte entro i limiti più ristretti.

Ma è certo che in questa materia occorre una riforma legislativa.

E sotto questo aspetto, è giusto ricordare che il nostro collega il senatore Pecile ha più di una volta richiamato in quest'aula l'attenzione del Governo su questo argomento. Le sue osservazioni, desunte da lunga ed autorevole esperienza, mi parvero improntate alla più grande verità; ma è certo che non hanno potuto avere pronta efficacia, giacchè a poco possono valere regolamenti ed istruzioni. Una legge è necessaria che, semplificando la procedura per le espropriazioni, renda proporzionata, per quanto è possibile, la spesa al valore dell'immobile espropriato.

Del resto il nostro collega il senatore Cancellieri ha accennato a qualche cosa che mi limiterò a chiamare abuso, per non adoperare una parola più grave, perchè è certamente un abuso che tra le spese che si debbono detrarre dal prezzo ricavato dall'immobile, si comprenda un qualsiasi onorario al procuratore dell'espropriante.

Egli ha domandato se questa sia una malattia locale o generale; ma io non sono abbastanza buon medico per potergli dare una risposta assoluta e precisa: avendo però esercitato uffici

di magistrato in diverse parti d'Italia, e, conoscendo le tradizioni forensi di certe provincie, ardisco dire che trattasi di malattia locale, come è locale l'abuso, nonostante una tariffa approvata per legge, di liquidare onorari agli avvocati in proporzione della durata della causa, come in Sicilia, o del valore litigioso, come nelle provincie meridionali del continente.

Anche questa è tradizione tutta locale che ora non giudico, ma che non so su quale legge sia fondata, ma che però, come ha detto l'onorevole guardasigilli, ridonda a danno dei litiganti, i quali avrebbero il mezzo di sottrarsene, e non osano.

E dico che non osano, mentre l'onor. Cancellieri ha detto una cosa molto grave, affermando che non possono, perchè i procuratori sono tutti d'accordo tra loro. Ma, sebbene io abbia la più grande deferenza per l'onorevole Cancellieri, mi permetto, per l'onore della toga che vestono, di dubitarne.

Quanto ai fallimenti, l'onorevole guardasigilli ha già detto che una Commissione sta studiando il grave argomento. Pur troppo, il male è grave, e presenta gravissime difficoltà, e l'urgenza di provvedervi è evidente. Ormai è dimostrato che la riforma del Codice di commercio fatta con la speranza di poter colpire i falliti fraudolenti, di poter assicurare i diritti dei creditori, di rendere pronta ed efficace la procedura dei fallimenti, non ha raggiunto il suo scopo, e forse ha raggiunto lo scopo contrario.

Mi limito quindi ad aggiungere la mia voce a quella dell'onorevole Cancellieri, pregando l'onorevole guardasigilli a voler affrettare la presentazione di un progetto di legge che ponga efficace riparo a questi gravissimi inconvenienti (*Approvazioni*).

Senatore PECILE. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PECILE. L'onorevole relatore dell'Ufficio centrale mi ha fatto l'onore di ricordare alcuni discorsi che ho avuto occasione di pronunciare in Senato su questo argomento.

Approfitto della circostanza per aggiungere, a ciò che il relatore ha detto, le mie vive raccomandazioni all'onorevole ministro Calenda, perchè voglia compiacersi di considerare quello che ha fatto la Francia nel 1884 in questa ma-

teria; essa stabilì che per le vendite giudiziarie di immobili, nelle quali il prezzo di aggiudicazione non eccede le 2000 lire, non si debba pagare nulla allo Stato, non spese di registro, non carta bollata, non tasse ipotecarie.

In questo momento non è carità di patria parlare di diminuzione di tasse, lo comprendo; spero tuttavia che l'acume dell'onorevole signor ministro saprà trovare modo di rifare l'Erario di una diminuzione di introiti che potrebbe essere anche apparente, imperocchè la mitigazione delle tasse potrebbe portare un sensibile aumento di affari.

L'onorevole nostro collega Cambray-Digny ha detto, in più circostanze, cosa giustissima, che cioè molte volte l'esagerazione delle imposte rende queste meno produttive. Ora in Italia si verifica un fatto deplorabilissimo: il costo della giustizia procede in senso inverso della ricchezza. Vi sono poi due rami dell'amministrazione pubblica ch'io credo bene di additare in modo speciale all'onorevole signor ministro, e il primo di questi le espropriazioni.

Se non si provvede a rendere l'espropriazione mobiliare ed immobiliare meno costosa, sarà sempre inutile parlare di credito fondiario.

La piccola proprietà, i piccoli pegni, se devono essere espropriati, si consumano colle spese; e ciò rende assolutamente impossibile i piccoli prestiti.

Questo ho avuto l'onore di dire altra volta all'onor. Grimaldi, ministro di agricoltura, mentre appunto si trattava di una legge sul credito agrario. Egli trovò degna di considerazione l'osservazione che io moveva, promise anzi di parlarne al ministro delle finanze. Ebbene: accadde che il portafoglio delle finanze passasse in sue mani, ma purtroppo non si ricordò più della promessa fattami.

Metto in vista al signor ministro un possibile risarcimento. C'è una parte della ricchezza nelle eredità che credo frutti assai poco, perchè sfugge facilmente all'imposta.

Capisco che per colpirla bisognerebbe procedere forse a qualche riforma di legge. Intendo parlare della sostanza mobiliare, la quale nel passaggio molte volte scompare, pur troppo, non solo per il fisco, ma anche per alcuno dei legittimi eredi.

Io credo che in quel campo ci sarebbe da pescare l'eventuale compenso delle diminuzioni

d'introito che potessero derivare all'Erario dal ridurre le tasse, sia per i piccoli trasporti di proprietà, sia per le piccole eredità, sia per le piccole espropriazioni, perchè è provato che ogni minima espropriazione immobiliare, anche senza nessuna contestazione, costa sempre almeno dalle sei alle settecento lire; sicchè, se io esproprio un fondo di corrispondente valore per un credito di 100 o 200 lire, devo incontrare una spesa che consuma il fondo ed anche il mio credito. E questo gravissimo danno, ripeto, sarà sempre un ostacolo insormontabile all'applicazione del credito agrario in Italia.

Un altro oggetto tassabile, sul quale richiamo l'attenzione del signor ministro è quello delle piccole eredità le quali sono talvolta interamente assorbite dalle tasse relative.

Nelle discussioni avvenute in quest'aula è stato ampiamente proclamata la necessità di mantenere ed estendere la piccola proprietà; invece la piccola proprietà, creda pure l'onorevole signor ministro, noi la vediamo scomparire appunto divorata dalle tasse. È questo un inconveniente gravissimo che è fonte di estesissimo non ingiustificato malcontento, e che compromette la pace del paese.

Chiunque in Italia abbia un credito di 100 o 200 lire è posto in condizione tale da dover preferire di perderlo, piuttosto che riscuoterlo cogli atti giudiziari, ciò che assoggetta il bisognoso ad usure esorbitanti.

Il signor ministro risponderà che ci sono i giudici conciliatori, che c'è il patrocinio gratuito. Quanto all'opera dei conciliatori essa è un mezzo di giustizia che nelle campagne lascia molto a desiderare.

Rispetto al patrocinio gratuito osservo che spesso il vantaggio della causa si risolve in esclusivo beneficio del fisco, che si preleva le sue spese.

Quello che importa soprattutto si è che le tasse per la piccola proprietà, per i minori crediti, per le minuscole espropriazioni ed eredità, siano diminuite e venga tolto questo grande inconveniente, che in Italia la giustizia proceda precisamente con una progressione inversa della ricchezza. I ricchi possono farsi dare ragione, i poveri devono rinunciare a far valere i propri diritti.

Senatore CANCELLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANCELLIERI. In risposta a quanto ha detto l'onorevole relatore, dico solo questo, che sono al caso di confermare e di giustificare *cum die et consule*, quanto ho detto nei miei discorsi precedenti.

Al signor ministro rispondo che accetto il di lui invito.

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. In un momento in cui il Governo si studia di accrescere il numero dei piccoli proprietari, la parola dell'onorevole Pecile non può non riuscire gradita al ministro guardasigilli.

Quindi io m'impegno di portare il maggiore studio sulla materia della espropriazione delle piccole proprietà, e sull'altra delle piccole eredità. L'esempio della Francia può essere per noi buon argomento per isperare di risolvere la questione nella guisa più conveniente agli interessi sociali in essa impegnati; e spero potermi mettere d'accordo col ministro delle finanze, il quale, se dovrà vedere diminuite le tasse in questa specie di procedimenti, saprà trovar modo, seguendo il suggerimento dell'onorevole Pecile, o altrimenti, di compensare l'erario delle perdite che incontrerà per la desiderata riforma in questo ramo di pubblici servizi.

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PECILE. Ringrazio l'onor. ministro della cortese risposta che mi ha data; confido e spero che egli saprà trovar modo di soddisfare a questa imperiosa necessità del paese con un atto di giustizia e di prudenza politica.

Senatore PARENZO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. La discussione del bilancio di grazia e giustizia alla Camera, come al Senato, da molti anni dà luogo ad una larga accademia, nella quale si prendono in considerazione tutti i più gravi problemi che interessano l'amministrazione della giustizia non solo, ma anche la nostra codificazione.

L'esito ordinario di queste discussioni, utilissime del resto, è una serie di promesse che fa il guardasigilli, di studiare queste questioni; ordinariamente hanno un altro seguito, ed è la nomina di Commissioni le quali studiano ed

approntano materiale pure utilissimo per le riforme legislative.

Il fatto vero però è che da diecine di anni ci sono importantissimi bisogni che richiedono soddisfazione nell'amministrazione della giustizia, e nessuna legge arriva ad entrare in porto. Questi studi che si fanno fare a Commissioni, o che fa il ministro direttamente, qualche volta arrivano alla compilazione di progetti di legge qualche, rara volta arrivano alla discussione in uno o nell'altro del Parlamento; ma alla conclusione non si arriva mai. Citerò il fatto di quella che pareva una leggina e che pure è tanto necessaria, la riforma del procedimento sommario. Ebbene! Fino dal 1876 è stata discussa e ridiscussa, votata e rivotata e non è ancora arrivata in porto.

Ora io credo che compito nobilissimo di un guardasigilli, ed io vorrei che fosse compito dell'attuale, che pure ha tanta conoscenza pratica delle condizioni generali dell'amministrazione della giustizia, e conosce tanto bene i nostri Codici, vorrei, dico, fosse compito suo, di raccogliere un po' le vele, ed impiegasse tutta l'energia per vedere di condurre a fine almeno quelle più urgenti riforme che si presentano come una necessità assoluta.

Egli mi ha chiamato per esempio, e ne lo ringrazio, a formar parte della Commissione incaricata di studiare parecchie riforme del Codice di commercio.

La Commissione sta studiando, ed a buon punto è, io credo, la soluzione di alcuni dei più gravi problemi; ma se il ministro dal lavoro della Commissione volesse trarre un progetto di legge per la riforma di tutti gli argomenti che egli le ha affidati, io temo che si arriverà a farne apprezzare i benefizi non certo ai nostri figli, forse ai nostri nipoti.

La materia infatti che ha dato allo studio è così grave e complessa, ed abbraccia tante parti del Codice di commercio, che è quasi una riforma intiera del Codice stesso.

Eppure, dopo una esperienza di 10 anni, il Codice di commercio presenta già dei bisogni di riforma che potrebbero concretarsi in pochi punti, ma che sarebbe assolutamente urgente portare in fondo.

Non parlo delle riforme del Codice di procedura civile, di cui farebbe parte quel capo delle

espropriazioni, che fu toccato da altri oratori, e di cui forma parte quel procedimento sommario che tanto zoppica in Italia, e per cui, tanti studi sono già pronti. Io non parlo del Codice civile, dove all'ordine del giorno sono i problemi, e della precedenza del matrimonio civile sul religioso, e del divorzio, e della ricerca della paternità e dei contratti di lavoro, altro studio questo iniziato da una Commissione nominata dal predecessore dell'attuale guardasigilli, e che è rimasto senza alcun utile risultato, a meno che non ne abbia approfittato il ministro per i progetti di legge presentati all'altro ramo del Parlamento sulla Sicilia.

Vi è l'importantissima questione di cui ho visto che si è occupato l'altro ramo del Parlamento sulla organizzazione della amministrazione della giustizia; amministrazione che tutti sentiamo come, non per fatto di magistrati, ma per il difetto delle leggi e dei costumi, non vada.

Non vi è persona che abbia il contatto più indiretto coll'amministrazione della giustizia, non vi è magistrato, non vi è avvocato il quale non si lagni del modo con cui l'amministrazione procede; e, lo ripeto, non per difetto dei magistrati, ma per difetto degli ordinamenti.

Vi ha in Italia una quantità di magistrati che non hanno lavoro, mentre ve ne è una quantità a cui il lavoro si affolla in modo che nemmeno ad avere la mente di Papiniano, potrebbero corrispondere al bisogno della giustizia. Vi sono magistrati i quali sono obbligati dalle nostre leggi ad occupare gran parte del loro tempo ad assistere senza alcuna necessità a discussioni, la maggior parte delle volte inutili.

Faccia il conto, on. guardasigilli, del tempo che perdono i magistrati per sedere in sette a sentire le discussioni alla Corte di cassazione, in cinque o sei alla Corte di appello, in tre ai tribunali; moltiplichi tutte le ore perdute in tutte queste discussioni tolte al lavoro effettivamente utile, e poi ella stessa riconoscerà che, ripeto, se avessimo tanti Papiniani per giudici, l'amministrazione della giustizia non potrebbe procedere. Quindi sentenze affrettate, studi di cause imperfetti, decisioni in ritardo. E non parlo, a proposito di ritardi, di quelli che si verificano nell'amministrazione della giustizia penale, che sono di un danno gravissimo

sociale. Imperocchè la pena intanto è efficace in quanto è più prossima al reato.

Il colpevole è punito più facilmente colla pena che veramente gli spetta, quanto più è immediata e pronta la giustizia che lo colpisce.

Il tempo è la più grande attenuante dei rei, degli imputati; all'orrore del delitto succede troppo facilmente la compassione del colpevole se si lascia correre troppo tempo tra il reato e la pena.

Ora nelle condizioni in cui la nostra amministrazione della giustizia funziona, non è possibile che si possa ottenere questo, che, ripeto, è uno dei postulati più importanti dell'amministrazione della giustizia penale. Dopo che io ho cominciato dal deplorare l'accademia, non voglio continuare più oltre e fare un discorso accademico; ma dico che i bisogni di questo ramo di pubblico servizio, che è tra i più importanti, perchè è quello che interessa tutta la società, sono molteplici, e se si dovesse soddisfarli a forza di Commissioni e di studi, si correrebbe il rischio di aggravare sempre più la situazione senza mai approdare ad efficaci miglioramenti.

Occorre che un guardasigilli che ha le qualità dell'onor. Calenda raccolga ciò che è più importante, e piuttosto di far precedere a proposte concrete di legge, degli studi che ormai già sono abbondanti, egli stesso formuli cotesti progetti ed impieghi tutta la sua autorità presso i colleghi, presso la Camera dei deputati e il Senato, perchè riescano ad andare in porto quelle riforme che sono assolutamente una necessità.

Io non voglio oggi fare una discussione sul giudice unico, nè sulla riduzione di tribunali e delle alte magistrature, nè su tante altre questioni che si presentano così facilmente alla mente e che occuparono già parecchie sedute della Camera dei deputati, ma questa credo sia una necessità pratica, che cioè il guardasigilli concentri tutta la sua attenzione su ciò che è più urgente, che è stato più studiato, che è più richiesto dall'opinione pubblica, per soddisfare ai bisogni dell'amministrazione della giustizia, formuli progetti di legge brevi e speciali, perchè già i Codici difficilmente riescono essere votati, segua il sistema che è già adottato dai paesi più civili e progrediti, e impieghi tutta la sua autorità affinchè queste

leggi speciali arrivino una buona volta in porto, altrimenti la diffidenza, che pur troppo (non se lo può nascondere l'onorevole guardasigilli) ha invaso l'opinione pubblica contro l'amministrazione della giustizia, si estenderà anche contro i nostri ordinamenti costituzionali, riconoscendoli incapaci a dar ciò di cui le popolazioni hanno il massimo bisogno, di dare soddisfazione cioè alla sete di giustizia. (*Bene, benissimo*).

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. L'onor. Parenzo ha detto delle grandi verità, ma egli deve pur convenire che non è sempre difetto di uomini, ma più spesso necessità dei nostri ordinamenti pubblici, i quali paralizzano le migliori volontà. Progetti di legge per migliorare or l'una branca or l'altra dei nostri Codici ce ne furono parecchi: intorno al procedimento sommario si contano essi a decine dal 1870 a questa parte. Ebbene, discussi in un ramo del Parlamento, sono arenati in un altro; discussi in Senato, caddero e non più risorsero per la chiusura della Sessione.

L'ultimo fu votato dal Senato or sono due anni, e non approdò alla Camera.

È il gran difetto dei nostri organismi parlamentari, i quali, quando la cosa non urge davvero, difficilmente consentono che leggi di non grandissima importanza vengano in porto. E bisogna pur dire che alla riforma del procedimento sommario non siasi data l'importanza che ha. Da 20 anni e più non si trovò il modo di venirne a capo; piuttosto è a credere che la pratica de' giudizi abbia da sè trovato il rimedio.

Io sono d'accordo anche con l'onor. Parenzo, che a volere metter mano ai Codici si affronti un lavoro che difficilmente darà buon frutto. Egli ha opportunamente ricordata la Commissione da me nominata per istudiare la riforma di alcuni Istituti e del Codice di commercio, ove più si è inteso il bisogno di emenda e di miglioramenti. Io posso di questo assicurarle che, come la Commissione avrà compiuto il suo lavoro intorno a ciascun istituto, io ne farò oggetto di una legge speciale. Così cominceremo ad avere le riforme parziali; e con le molte riforme successive potremo formare l'in-

sieme di un nuovo Codice di commercio, che corregga gli errori ravvisati nel Codice ora in vigore.

Quanto agli altri desideri e lamenti, che egli ha fatto intorno all'amministrazione generale della giustizia, il Senato mi consenta di non ripetere le cose, che ho esposte a lungo innanzi alla Camera dei deputati nella recentissima discussione del bilancio di grazia e giustizia.

Ivi ho accennato a quel che a me sembra indispensabile di fare perchè una buona volta si venga all'ordinamento definitivo giudiziario, indicando i punti essenziali della riforma, e che per me furono oggetto di antichi studi. Di cotali riforme anche il Senato ebbe ad occuparsi; ed esiste una dotta relazione del 1887, nella quale molto vi è da attingere, quando si venga all'opera.

Per qual via ci verremo?

Non so io stesso affermarlo perchè il senatore Parenzo sa quale sono le contingenze generali d'Italia, quali le condizioni parlamentari: però alle riforme ci si deve pur venire e presto, poichè da tutte parti s'invocano, decentramento, semplificazione di pubblici servizi, resecazione delle non utili spese; la necessità s'impone, o il Governo da solo, o Governo e Parlamento insieme, dovranno pure mettersi e presto all'opera.

In quanto alla amministrazione della giustizia ho indicato il mio programma; ho esposte alla Camera le mie idee; se saranno confortate dal voto della Camera e del Senato, non dispero di poterle attuare.

PRESIDENTE. Il senatore Parenzo ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Dal guardasigilli, che ringrazio, non mi aspettavo meno delle buone parole ch'egli ha pronunciato, eguali a quelle del resto enunciate da tutti i suoi predecessori, tutti come lui animati del massimo buon volere verso la giustizia.

Ammessa l'importanza dell'amministrazione della giustizia, io ritengo però che il guardasigilli debba adoprare tutta la sua energia, specialmente presso i suoi colleghi del Ministero, dimostrando loro che le condizioni della giustizia in Italia sono pessime, vuoi per la sfiducia che si è ingenerata nell'opinione pubblica contro l'andamento generale della giustizia, vuoi perchè troppo dispendiosa e com-

plicata, vuoi per questa e quell'altra ragione, quantunque sia fuori di questione il corpo dei magistrati, che credo lasci ben poco a desiderare, e potrebbe esserci invidiato da qualsiasi altro paese.

È la nostra legislazione, sono i nostri ordinamenti che richiedono radicali riforme.

E di ciò e prima di tutti devono esserne persuasi i ministri, i quali, come sanno tante volte imporsi per un'imposta più o meno giustificata devono sapere e potere impegnare la Camera e il Senato a far uscire una buona volta l'amministrazione della giustizia dalle penose condizioni in cui versa.

Non è serio nè di fronte al paese, nè di fronte alla scienza, nè di fronte all'opinione di tutti i popoli civili durare interi decenni a criticare le parti più importanti della nostra legislazione, e dimostrarsi poi incapaci a riformare almeno i difetti principali che questa legislazione presenta.

Queste critiche eterne all'amministrazione della giustizia e alla nostra legislazione aumentano i guai nell'opinione pubblica, il discredito nelle leggi stesse, e lo ripeto, il discredito delle nostre istituzioni, che si finisce per ritenere impotenti a dare ciò di cui si ha assoluta necessità, cioè la giustizia.

Io credo proprio che una delle cause principali di questi guai dipenda da ciò, che nel comporsi delle nostre amministrazioni, il Ministero di grazia e giustizia è considerato una cosa secondaria che può andare da sè: nessun Ministero spiega l'energia necessaria ad imporre un programma di riforme che formi parte principale del programma ministeriale, sul quale si proponga di cadere o di vincere con quella solidarietà che viene dalla necessità che le amministrazioni devono sentire di soddisfare ai bisogni urgenti del paese.

Tutti convengono che l'amministrazione della giustizia ha bisogno di profonde riforme, ma poi queste riforme non sono considerate tali da dar luogo a questioni di Gabinetto.

Si dà più peso ad una questione per una strada ferrata, o per una strada provinciale, o per una imposta più o meno buona di quello che ad una riforma così importante come è questa che deve soddisfare al primo bisogno di una società civile, cioè al buon andamento della giustizia.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1894

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei capitoli.
Do nuovamente lettura dell'articolo :

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero

di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

Leggo ora l'annessa tabella:

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895.

TITOLO I.

Spesa ordinaria.

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	591,375 33
---	--	------------

PRESIDENTE. Pongo in avvertenza il Senato che lo stanziamento di questo capitolo è quale io l'ho letto di L. 591,375 33, e non già come, per errore di stampa, fu scritto L. 570,740 34.

I signori senatori se ne potranno accertare,

leggendo la relazione del signor senatore Costa. In conseguenza per quest'errore di stampa mutano tutti i totali che ne conseguono. Essi devono aumentarsi di L. 20,634 99, e se ne terrà conto nel darne lettura.

2	Ministero - Personale straordinario	21,102 »
3	Ministero - Spese d'ufficio	35,412 85
4	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione di grazia e giustizia e dei culti e loro famiglie	155,000 »
5	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero e degli uffici giudiziari	60,000 »
6	Indennità di tramutamento	85,000 »
7	Indennità di supplenza e di missione	160,000 »
8	Indennità e compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e dell'ordine giudiziario per il servizio di vigilanza e di riscontro delle spese di giustizia e per traduzione di documenti	8,000 »

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1894

9	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine)	160,000 »
10	Spese postali (Spesa d'ordine)	7,400 »
11	Spese di stampa	165,000 »
12	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	15,000 »
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
14	Spese casuali	50,000 »
	TOTALE	<u>1,513,290 18</u>
Spese per l'Amministrazione giudiziaria.		
15	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse)	24,878,390 »
16	Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (idem)	3,015,000 »
17	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	4,500,000 »
18	Pigioni (Spese fisse)	105,318 28

¹ Cifra così corretta per l'errore incorso nello stanziamento di che al capitolo I.

PRESIDENTE. Su questo capitolo 18 ha facoltà di parlare il signor ministro di grazia e giustizia.

CALENDA DI TAVANI, *ministro di grazia e giustizia*. La Commissione permanente di finanze intorno a questo capitolo *Pigioni (spese fisse)* ha fatto un breve accenno al palazzo Cini che si è dovuto prendere in affitto per uso degli uffici giudiziari, essendo insufficienti i locali ai Filippini. Però la Commissione domandava che il Governo avesse esplicito i suoi intendimenti con precise dichiarazioni intorno a codesto affitto. Il Senato non ignora come appunto per questa necessità di provvedere in un modo più conveniente agli uffici giudiziari pigiati nello edificio dei Filippini, da un anno e forse più, si andava in cerca d'altro locale. Si fermò il Ministero sul palazzo Cini; e dopo molto discutere sugli uffici da trasportarvi, si venne alla conclusione che dovesse quel palazzo, con una parte dell'attiguo palazzo del Cinque, servire alla procura generale, procura del Re e ufficio d'istruzione. E s'indusse più specialmente a fare quest'affitto dacchè il Municipio

di Roma per il palazzo Poli, dov'era collocata la Procura generale di appello, pretendeva rinnovando la locazione, non più L. 3000 di pigione, ma 15,000 lire. Allora il mio antecessore, il senatore Armò, credette di stringere il contratto con la contessa Cini per annue L. 33,000 e per la durata di nove anni. Questo contratto fu firmato nel 13 dicembre 1893 due giorni prima che il novello Ministero avesse assunto il potere; ed io, chiamato a dargli esecuzione, mi accorsi mancare l'avviso del Consiglio di Stato.

Richiesto di parere il Consiglio di Stato trovò poco conveniente il contratto; ma intanto si era giunti al 20 marzo, e al 25 spirava l'affitto del palazzo Poli, e la Procura generale rimaneva senza casa.

Deve pur sapere il Senato che ai Filippini, era tale lo affollamento delle carte e così vi erano pigiati gli uffici, che circa mille sentenze erano rimaste inesequite per la difficoltà di rinvenire i processi, l'uno sull'altro accatastati.

Di fronte a questa necessità di cose, e per il bene del pubblico servizio, non esitai a proporre l'affare in Consiglio dei ministri per l'af-

fitto del palazzo in piazza di Pietra. Però, nonostante il contratto fosse stato già firmato, pretesi, ed ottenni poi dalla locatrice, che l'affitto durasse obbligatoriamente solo per tre anni, anzichè per nove — e noti il Senato che già il primo anno era quasi già decorso, essendo incominciato dal settembre 1893 - lasciando in facoltà del Governo di continuare la locazione pei due successivi periodi triennali, ove il locale avesse risposto alle convenienze degli uffici trasferitivi, e fosse utile restarvi sia con la stessa pigione, sia con altra minore.

Credetti avere così fatto tutto il dover mio, e provveduto a un tempo all'interesse della buona amministrazione della giustizia in Roma e agli interessi dell'Erario.

Senatore COSTA, *relatore*. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore COSTA, *relatore*. La Commissione permanente di finanze, dal punto di vista dal quale ha esaminato il contratto, non ha osservazioni a fare sulle dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli, e, prendendone atto, si augura che tutto quello che fu fatto sia trovato, da cui spetta, perfettamente regolare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 18 nella cifra che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

19	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	31,840 »
20	Paghe ed assegni a taluni già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro assistenti	687 »
21	Sussidi ai già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro famiglie	4,000 »
(a)		
23	Lavori di ricostruzione e sistemazione del portico, cortile e locali annessi di Castel Capuano in Napoli	50,000 »

86,527 »

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

24	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	142,248 18
----	--	------------

(a) Il capitolo n. 22 fu soppresso.

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	¹ 1,513,290 18
Spese per l'Amministrazione giudiziaria	32,498,708 28
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	² 34,011,998 46

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	86,527 »
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria	86,527 »
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	³ 34,098,525 46

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	⁴ 142,248 18
---	-------------------------

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	34,098,525 46
Categoria IV. — Partite di giro	142,248 18
TOTALE generale	⁵ 34,240,773 66

¹ Questa cifra deve così correggersi per l'avvertenza fatta al capitolo I.² Anche per questa cifra vale l'avvertenza già fatta.³ Così corretta per l'avvertenza di cui si è già parlato.⁴ Così corretta per l'avvertenza di che sopra.⁵ Così viene corretta questa cifra per la variazione di cui fu fatta parola al capitolo I.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 1 coll'annessa tabella A, chi lo approva voglia alzarsi.
(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario

dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'articolo 30 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, numero 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

TABELLA B.

Stato di previsione dell'ENTRATA dell'Amministrazione del Fondo per il culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895.

TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.		
1	Consolidato 5 per cento	13,250,000 »
2	Consolidato 3 per cento	236,000 »
3	Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori	7,000 »
4	Certificati della cassa depositi e prestiti	132,000 »
		13,625,000 »
Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.		
5	Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli	<i>per memoria</i>
Altre rendite patrimoniali.		
6	Prodotto di beni stabili	320,000 »
7	Annualità diverse e frutti di capitali	7,100,000 »
		7,420,000 »

LEGISLATURA XVIII — I^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1894

Proventi diversi.		
8	Quota di concorso (Art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036).	1,500,000 »
9	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	900,000 »
10	Rendite e crediti di dubbia riscossione	40,000 »
		2,440,000 »
 TITOLO II. Entrata straordinaria —		
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
Esazione di capitali.		
11	Esazione e ricupero di capitali	2,000,000 »
 RIASSUNTO —		
TITOLO I. Entrata ordinaria. —		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	13,625,000 »
	Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli	<i>per memoria</i>
	Altre rendite patrimoniali	7,420,000 »
	Proventi diversi	2,440,000 »
	TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria	23,485,000 »
 TITOLO II. Entrata straordinaria —		
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
	Esazione di capitali	2,000,000 »
	TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria	2,000,000 »
	INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria)	25,485,000 »

TABELLA C.

Stato di previsione della SPESA dell'Amministrazione del Fondo per il culto

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione.

1	Personale (Spese fisse)	475,000 »
2	Pensioni e indennità agl' impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie).	110,000 »
3	Aggio ai contabili per le riscossioni, compensi e indennità ai contabili stessi ed al personale ordinario e straordinario incaricato dell'accertamento e dell'appuramento di rendite (Spesa d'ordine) . . .	550,000 »
4	Spese pel servizio esterno	100,000 »
5	Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti - Legge 22 giugno 1874 n. 1962	76,000 »
6	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	80,000 »
7	Contributo come spesa d'amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria).	80,000 »
8	Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali	43,000 »
9	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	7,000 »
10	Spese d'ufficio	15,000 »
11	Affitto pel locale di residenza dell'Amministrazione (Spese fisse)	17,215 »
12	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		<hr/> 1,553,215 » <hr/>

Spese di liti e contrattuali.		
13	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	315,000 »
14	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazione, costituzioni e risoluzione di censi, mutui ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere (Spesa obbligatoria)	40,000 »
		355,000 »
Contribuzioni e tasse.		
15	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	426,000 »
16	Tassa sulla ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	2,284,000 »
17	Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria)	340,000 »
18	Tassa di registro e bollo e sui mandati (Spesa obbligatoria)	5,000 »
19	Spesa per assicurazioni postali e per telegrammi (Spesa obbligatoria)	1,000 »
		3,056,000 »
Spese patrimoniali.		
20	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine)	2,000 »
21	Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni (Spesa obbligatoria)	70,000 »
22	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie)	855,000 »
23	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie)	21,203 04
24	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	370,000 »
25	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (Spesa obbligatoria)	13,000 »
26	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse)	20,000 »
		1,351,203 04

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1894

Spese disposte da leggi e decreti legislativi.

27	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache (Spesa obbligatoria)	2,000 »
28	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	5,805,000 »
29	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresses (Spese fisse ed obbligatorie)	1,780,000 »
30	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse)	751,500 »
31	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse)	514,834 »
32	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848 e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> (Spese fisse ed obbligatorie)	45,000 »
33	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse)	379,000 »
34	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizii monumentali (Spese fisse)	115,000 »
35	Rendita dovuta ai Comuni ed allo Stato in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (Spesa obbligatoria)	359,150 »
36	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti (Spesa obbligatoria)	2,500,000 »
		12,251,484 »

Casuali.

37	Spese casuali	30,000 »
----	-------------------------	----------

Fondi di riserva.

38	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	100,000 »
39	Fondo di riserva per le spese impreviste	30,000 »
		130,000 »

TITOLO II:

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese straordinarie e diverse.

40	Personale fuori ruolo e in disponibilità (Spese fisse)	28,000 »
41	Assegni al personale straordinario (Spese fisse)	34,500 »
42	Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse (Spesa d'ordine)	450,000 »
43	Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione (Spesa obbligatoria)	165,000 »
44	Spesa straordinaria per riparazioni ad edifici ex demaniali e di enti ecclesiastici di regio patronato	80,000 »
		757,500 »

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Capitali.

45	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi (Spesa d'ordine)	150,000 »
46	Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti, e che debbono dismettersi per devoluzione, sentenze o transazioni; sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita iscritta e devoluta per disposizioni legislative a comuni, privati, ecc. ecc. (Spesa obbligatoria)	10,000 »
47	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari o per acquisto di mobili in aumento d'inventario: sborso dei capitali per gli affrancamenti di annualità passive, a tenore della legge 29 gennaio 1880, n. 5253 (Spesa obbligatoria)	1,840,000 »
48	Acconto allo Stato sulla parte spettantegli del patrimonio delle corporazioni religiose soppressi, ai termini dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036	3,500,000 »
		5,500,000 »

RIASSUNTO**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese di amministrazione	1,553,215 »
Spese di liti e contrattuali	355,000 »
Contribuzioni e tasse	3,056,000 »
Spese patrimoniali	1,351,203 04
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	12,251,484 »
Casuali	30,000 »
Fondi di riserva	130,000 »
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	18,726,902 04

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese straordinarie e diverse	757,500 »
---	-----------

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Capitali	5,500,000 »
--------------------	-------------

TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	6,257,500 »
--	--------------------

INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	24,984,402 04
--	----------------------

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE
dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto.
 per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895

TABELLE **B** E **C**.

		Competenza per l'esercizio finanziario 1894-95
TITOLO I.		
CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.		
PARTE ORDINARIA.		
Entrata		23,485,000 »
Spesa		18,726,902 04
	Differenza	+ 4,758,097 96
TITOLO II.		
CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		»
Spesa		757,500 »
	Differenza	— 757,500 »
Riepilogo della categoria prima.		
PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA. (INSIEME).		
Entrata		23,485,000 »
Spesa		19,484,402 04
	Differenza	+ 4,000,597 96

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1894

		Competenza per l'esercizio finanziario 1894-95
TITOLO II.		
CATEGORIA SECONDA. — Trasformazione di capitali.		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		2,000,000 »
Spesa		5,500,000 »
	Differenza	— 3,500,000 »
RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE		
—		
Differenza della categoria prima — <i>Entrate e spese effettive</i>		+ 4,000,597 96
Differenza della categoria seconda — <i>Trasformazione di capitali.</i>		— 3,500,000 »
	<i>Differenze totali</i>	+ 500,597 96

PRESIDENTE. Prego si dia lettura degli elenchi n. 1 e 2 annessi al progetto di legge.
Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

Elenco N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
2	Pensioni e indennità agli impiegati a riposo.
3	Aggio ai contabili per le riscossioni, compensi e indennità ai contabili stessi ed al personale ordinario e straordinario incaricato dell'accertamento e dell'appuramento di rendite.
7	Contributo come spesa di amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali.
12	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
13	Spese di liti e di coazione.
14	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazione, costituzioni e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere.
15	Tassa di manomorta.
16	Tassa sulla ricchezza mobile.
17	Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici.
18	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
19	Spese per assicurazioni postali e per telegrammi.
20	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese pel trasporto dei medesimi.
21	Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni.
22	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.
23	Doti dipendenti da pie fondazioni.
24	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese.
25	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche (Decreto dittatoriale 9 giugno 1860).
27	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentrazione di monache.
29	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefici e cappellanie soppresse.
32	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> .
35	Rendita dovuta ai Comuni ed allo Stato in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036.
36	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti ai titolari di benefici parrocchiali deficienti.
SPESA STRAORDINARIA.	
42	Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse.
43	Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione.
45	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi.
46	Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti, e che debbono dimettersi per devoluzione, sentenze o transazioni; sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita iscritta e devoluta per disposizioni legislative a Comuni, privati, ecc.
47	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari o per acquisto di mobili in aumento d'inventario; sborso dei capitali per gli affrancamenti di annualità passive, a tenore della legge 29 gennaio 1880, n. 5253.

Elenco N. 2.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
3	Aggio ai contabili per le riscossioni, compensi e indennità ai contabili stessi ed al personale ordinario e straordinario incaricato dell'accertamento e dell'appuramento di rendite.
4	Spese pel servizio esterno.
13	Spese di liti e di coazione.
14	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazione, costituzioni e risoluzioni di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie, trasporti a catasto, spese per ter-raggiere ed altre perizie in genere.
15	Tassa di manomorta.
16	Tassa sulla ricchezza mobile.
17	Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici.
18	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
21	Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni.
30	Assegni al clero di Sardegna.
SPESA STRAORDINARIA.	
43	Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 2 colle annesse tabelle B e C, chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

La detta Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario

dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, numero 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4, annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

TABELLA D.

Stato di previsione dell'ENTRATA del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895.

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite patrimoniali.

1	Rendite sul debito pubblico nazionale ed estero	1,929,227 81
2	Prodotto di beni stabili	8,000 »
3	Censi, canoni, livelli, ecc.	340,000 »
4	Crediti fruttiferi	3,000 »
5	Interessi sul prezzo beni e sulle tasse di svincolo di enti soppressi in Roma	30,000 »

 2,310,227 81

Proventi diversi.

6	Depositi diversi	800 »
7	Ricuperi e proventi diversi	45,000 »
8	Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	15,000 »

 60,800 »

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza
e di religione.

9	Prezzo vendita beni di enti soppressi	150,000 »
10	Prezzo vendita di titoli ed ammortizzazione prestiti	1,000 »
11	Esazione di capitali fruttiferi ed infruttiferi e corrispettivo d'affranca- zione di annualità	150,000 »
12	Ritenute ordinarie sugli stipendi degli impiegati e relativa rendita consolidata da reinvestirsi	4,700 »

305,700 »

Entrate diverse e trasformazione di capitali propri
di enti conservati.

13	Tassa ed interessi per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale nelle sedi suburbicarie	2,000 »
14	Interessi sul prezzo beni di enti conservati da restituirsi	85,000 »
15	Prezzo vendita beni di enti conservati	300,000 »
16	Ricupero capitali in dipendenza di conti di reinvestimento	2,000 »
17	Interessi sulla rendita consolidata acquistata per conto degli enti con- servati da restituirsi	5,000 »

394,000 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite patrimoniali	2,310,227 81
Proventi diversi	60,800 »
<hr/>	
TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria	2,371,027 81
<hr/>	

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione .	305,700 »
Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati	394,000 »
<hr/>	
TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria	699,700 »
<hr/>	
INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria)	3,070,727 81
<hr/>	

TABELLA E.

Stato di previsione della SPESA del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895.

PARTE PRIMA.

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione.

1	Contributo a favore della Direzione generale del Fondo pel culto in rimborso della spesa pel personale incaricato del servizio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma	60,000 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse)	7,500 »
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno (Spesa d'ordine)	12,000 »
4	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	15,000 »
5	Spese d'ufficio: economia e stampe (Spesa obbligatoria)	10,000 »
6	Fitto dei locali per la residenza dell'amministrazione (Spese fisse)	4,000 »
		108,500 »

Spese di liti e contrattuali.

7	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	10,000 »
8	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzioni di censi e vendita beni (Spesa obbligatoria)	2,000 »
		12,000 »

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1894

Contribuzioni e tasse.		
9	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	97,000 »
10	Tassa di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	325,000 »
11	Tassa sui fabbricati e fondi rustici e tassa acque (Spesa obbligatoria)	70,000 »
12	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali (Spesa obbligatoria)	2,000 »
		494,000 »
Spese patrimoniali.		
13	Riparazioni ordinarie ai fabbricati (Spesa obbligatoria)	40,000 »
14	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (Spese fisse ed obbligatorie)	9,500 »
15	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie)	537 50
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	209,000 »
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (Spese fisse ed obbligatorie)	16,000 »
		275,037 50
Spese disposte da leggi e decreti legislativi.		
18	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	667,632 »
19	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma (Spese fisse ed obbligatorie)	21,000 »
20	Assegni alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873)	175,000 »
21	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto	58,000 »
		921,632 »
Casuali.		
22	Spese casuali	11,000 »

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1894

Fondi di riserva.		
23	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	10,000 »
24	Fondo di riserva per le spese impreviste	2,000 »
		12,000 »
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese straordinarie diverse.		
25	Personale fuori ruolo (Spese fisse)	19,972 »
26	Compensi per lavori straordinari	10,000 »
27	Spese diverse per concentramento di monache (Spesa obbligatoria) .	5,000 »
28	Restituzione di somme indebitamente conseguite (Spesa d'ordine) .	10,000 »
29	Restituzione di depositi per pigioni	800 »
		45,772 »
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
Capitali di spettanza dell'amministrazione.		
30	Riparazioni straordinarie ai fabbricati (Spesa obbligatoria) . . .	35,000 »
31	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi (Spesa obblig.)	20,000 »
32	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria)	246,000 »
33	Reimpiego delle ritenute sugli stipendi degl'impiegati (Spesa obbliga- toria)	4,700 »
		305,700 »
Capitali di spettanza degli enti conservati.		
34	Reimpiego del prezzo beni degli enti conservati (Spesa obbligatoria)	304,000 »
		304,000 »
<i>Da riportarsi</i>		

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1894

	<i>Riporto</i>	304,000 »
35	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento (Spesa d'ordine)	85,000 »
36	Restituzione delle frazioni di capitali in dipendenza dei conti di reinvestimento (Spesa obbligatoria)	3,000 »
37	Restituzione di tasse ed interessi di svincoli non approvati nelle sedi suburbicarie (Spesa d'ordine)	500 »
38	Dismissione delle tasse di svincolo a favore dei Comuni nelle sedi suburbicarie (Spesa obbligatoria)	1,500 »
		394,000 »
PARTE SECONDA.		
SPESE PROPRIE PEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA		
—		
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
39	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato	2,683 86
40	Assegni per conservazione e manutenzione di monumenti, biblioteche, osservatori, musei e oggetti d'arte	85,119 20
41	Assegno per la ricostruzione della basilica di San Paolo	80,000 »
42	Assegno alla congregazione di carità di Roma	80,000 »
43	Assegno all'istituto di Santo Spirito in Sassia in Roma	120,000 »
44	Assegno al comune di Roma per la società dei giardini educativi di infanzia	5,000 »
		372,803 06
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
45	Fondo a disposizione	118,283 25

RIASSUNTO

PARTE PRIMA.

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione	108,500	»
Spese di liti e contrattuali	12,000	»
Contribuzioni e tasse	494,000	»
Spese patrimoniali	275,037	50
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	921,632	»
Casuali	11,000	»
Fondi di riserva	12,000	»
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria		1,834,169 50

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese straordinarie diverse	45,772	»
---------------------------------------	--------	---

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1894

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
Di spettanza dell'amministrazione	305,700 »
Di spettanza degli enti conservati	394,000 »
	699,700 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	745,472 »
TOTALE DELLA PARTE PRIMA (Spesa ordinaria e straordinaria)	2,579,641 50
 PARTE SECONDA. 	
SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA —	
Titolo primo (Spesa ordinaria)	372,803 06
Titolo secondo (Spesa straordinaria)	118,283 25
	491,086 31
TOTALE DELLA PARTE SECONDA (Spesa ordinaria e straordinaria)	491,086 31
INSIEME (Parte prima e seconda)	3,070,727 81

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1894

PRESIDENTE. Prego il signor senatore segretario di dar lettura degli elenchi 3 e 4.
Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Elenco N. 3.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895, a termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio: economia e stampe.
7	Spese di liti e di coazione.
8	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzioni di censi e vendita di beni.
9	Tassa di manomorta.
10	Tassa di ricchezza mobile.
11	Tassa sui fabbricati e fondi rustici e tassa acque.
12	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.
13	Riparazioni ordinarie ai fabbricati.
14	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità.
15	Doti dipendenti da pie fondazioni.
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori.
19	Assegni agli investiti di benefici e cappellanie soppresse in Roma.
SPESA STRAORDINARIA.	
27	Spese diverse per concentramento di monache.
28	Restituzione di somme indebitamente conseguite.
30	Riparazioni straordinarie ai fabbricati.
31	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi.
32	Reimpiego prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi.
33	Reimpiego delle ritenute sugli stipendi degli impiegati.
34	Reimpiego del prezzo beni degli enti conservati.
35	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento.
36	Restituzione delle frazioni di capitali in dipendenza dei conti di reinvestimento.
37	Restituzione di tasse ed interessi di svincoli non approvati nelle sedi suburbicarie.
38	Dismissione delle tasse di svincolo a favore dei Comuni nelle sedi suburbicarie.

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1894

Elenco N. 4.

Spese di riscossione delle entrate per le quali si possono spedire mandati a disposizione, a termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio: economia e stampe.
7	Spese di liti e di coazione.
8	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzioni di censi e vendita beni.
9	Tassa di manomorta.
10	Tassa di ricchezza mobile.
11	Tassa sui fabbricati e fondi rustici e tassa acque.
12	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 3 colle annesso tabelle *D* ed *E*.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà domani a scrutinio segreto.

Presentazione di progetti di legge.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SARACCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge approvati dall'altro ramo del Parlamento col titolo seguente:

1. Provvedimenti per l'esecuzione della legge 15 giugno 1893, n. 294, e pregherei il Senato di volerlo dichiarare d'urgenza, perchè si tratta della sorte di molti impiegati del Genio civile che debbono rientrare in servizio;

2. Maggiori spese di ferrovie complemen-

tari e riparto per gli esercizi 1893-94 e 1898-1899.

Prego il Senato di volere inviar questo disegno di legge alla Commissione permanente di finanze, la quale, io spero, vorrà considerare che si tratta anche qui di un disegno di legge che vuol essere deliberato con una certa urgenza, perchè occorre prima di tutto che esso sia approvato dal Senato (se lo crede degno della sua approvazione) per poter deliberare definitivamente sul bilancio dei lavori pubblici per l'anno 1894-95.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione dei due progetti di legge, il primo dei quali sarà deferito all'esame degli Uffici ed il secondo, per ragione di competenza, alla Commissione permanente di finanze.

L'onorevole signor ministro chiede piaccia al Senato di dichiarare d'urgenza entrambi questi progetti di legge.

Chi approva l'urgenza è pregato di alzarsi.
(Approvato).

LEGISLATURA XVIII — 1^a SESSIONE 1892-94 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 LUGLIO 1894

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge di un solo articolo: « Approvazione di aumenti per L. 64,000 e di una corrispondente diminuzione alle assegnazioni accordate per provvedere alle spese del Ministero di grazia e giustizia e dei culti durante l'esercizio finanziario 1893-94 » (N. 259).

PRESIDENTE. Passeremo al numero successivo dell'ordine del giorno: Approvazione di aumenti per L. 64,000 e di una corrispondente diminuzione alle assegnazioni accordate per provvedere alle spese del Ministero di grazia e giustizia e dei culti durante l'esercizio finanziario 1893-94.

Il senatore, *segretario*, COLONNA-AVELLA dà lettura del progetto di legge e della relativa tabella:

Articolo unico.

Sono approvati gli aumenti di L. 64,000 e la diminuzione per somma eguale di cui alla tabella annessa alla presente legge, alle assegnazioni accordate per provvedere alle spese del Ministero di grazia e giustizia e dei culti durante l'esercizio finanziario 1893-94.

Tabella degli aumenti e delle diminuzioni da portarsi alle assegnazioni accordate per provvedere alle spese del Ministero di grazia e giustizia e dei culti durante l'esercizio 1893-94.

CAPITOLI		Somma
Num.	Denominazione	
Maggiori assegnazioni.		
1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	11,500
6	Indennità di tramutamento	25,000
18	Pigioni (Spese fisse)	27,500
		64,000
Diminuzioni di stanziamento.		
15	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse)	64,000

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà domani a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti; stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, e dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza.

e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1894-95;

Approvazione di aumenti per L. 64,000 e di una corrispondente diminuzione alle assegnazioni accordate per provvedere alle spese del Ministero di grazia e giustizia e dei culti durante l'esercizio finanziario 1893-94.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale per la parte concernente la compilazione delle liste elettorali;

Affrancazione dei canoni enfiteutici in Sicilia;

Demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno;

Sunto di petizioni.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

I signori senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della vota-

zione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1894-95:

Votanti	81
Favorevoli	72
Contrari	8
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Trasporto di fondi dal capitolo 34 del bilancio dei lavori pubblici, esercizio 1893-94, occorrenti per la esecuzione anticipata di lavori straordinari autorizzati dalla legge 6 agosto 1893, n. 455.

Votanti	81
Favorevoli	70
Contrari	10
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Domani alle ore 15 seduta pubblica coll'ordine del giorno che ho letto.

La seduta è sciolta (ore 17 e 50).